Euroconference NEWS
L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA
Direttori: Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi

Edizione di martedì 27 settembre 2016

REDDITO IMPRESA E IRAP

Entro il 30 settembre l'opzione per la trasparenza fiscale

di **Luca Mambrin**

Come noto, con il regime di trasparenza **fiscale il reddito della società partecipata è imputato ai soci**, indipendentemente dall'effettiva percezione, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili.

Esistono due fattispecie:

- **trasparenza *ex* articolo 115 Tuir**: a tale regime possono accedere le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, residenti nel territorio dello Stato, il cui capitale sia interamente posseduto da **società ed enti** rientranti nelle medesime tipologie, purché tutti i soci detengano direttamente una quota di partecipazione agli utili e una percentuale di diritti di voto in assemblea **non inferiore al 10% e non superiore al 50%;**
- **trasparenza *ex* articolo 116 Tuir:** a tale regime possono accedere le **società a responsabilità limitata** a ristretta base societaria, con **volume di ricavi** dichiarati nell'anno precedente non superiore al limite previsto per l'applicazione degli studi di settore (euro 5.164.569) e il cui capitale sia interamente posseduto da **soci persone fisiche di numero non superiore a 10** (20 in caso di società cooperative a responsabilità limitata). Per l'opzione dal 2016 sarà quindi necessario verificare i ricavi conseguiti nel 2015.

L'esercizio dell'opzione non è in ogni caso consentito quando:

- i soci fruiscano di riduzioni dell'aliquota Ires;
- la partecipata abbia optato per il consolidato nazionale o mondiale;
- la partecipata sia assoggettata a procedure concorsuali.

L'opzione per il regime o il suo rinnovo, è **irrevocabile per tre esercizi** della società partecipata, è **rinnovabile** ed **ha effetto dall'inizio dell'anno** nel quale è manifestata.

Essa **va esercitata**:

- **da parte dei soci**, persone fisiche (articolo 116 Tuir) o giuridiche (articolo 115 Tuir), **mediante comunicazione da inviare alla partecipata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno**.

È stata esplicitamente esclusa con la **risoluzione n. 185/E/2009** la possibilità di presentare tale comunicazione con **raccomandata a mano**; mentre nel caso di **Srl unipersonale** non è necessario l'invio della raccomandata in quanto la volontà dell'unico socio coincide con quella della società (**risoluzione n. 361/E/2007**).

È inoltre importante sottolineare che, nel caso di mancata comunicazione da parte anche di un solo socio, l'opzione per il **regime di trasparenza è inefficace**; inoltre la comunicazione deve essere preventiva rispetto all'opzione esercitata dalla società;

- **da parte della partecipata**, con la **dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione**. Quindi le società che intendono esercitare l'opzione per la trasparenza per il **triennio 2016 – 2018** dovranno comunicarla attraverso **la compilazione del quadro OP del modello Unico SC 2016 da presentare entro il prossimo 30 settembre 2016**. Entro tale data inoltre la società deve acquisire il consenso dei soci.

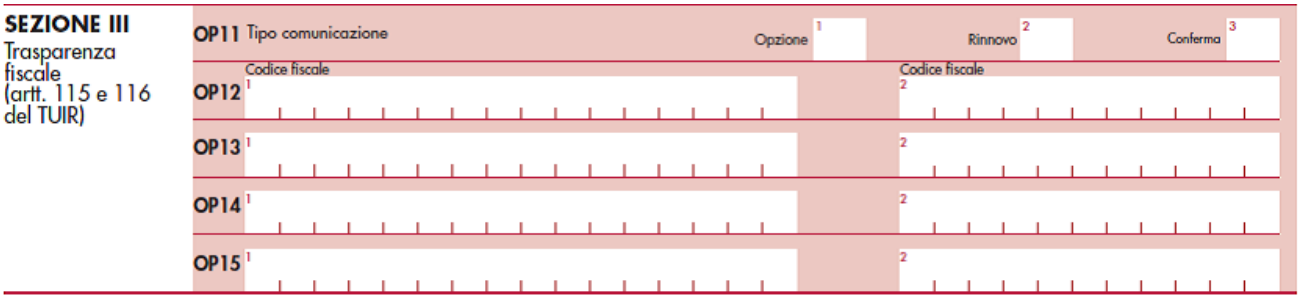
SEZIONE III
Trasparenza fiscale (artt. 115 e 116 del TUIR)

OP11 Tipo comunicazione — Opzione 1 — Rinnovo 2 — Conferma 3

	Codice fiscale 1	Codice fiscale 2
OP12		
OP13		
OP14		
OP15		

In particolare **la sezione III del quadro OP** "*Comunicazioni per i regimi opzionali*" deve essere compilata dalla società trasparente per comunicare:

- l'**esercizio** dell'opzione per la trasparenza fiscale;
- il **rinnovo** dell'opzione per la trasparenza fiscale;
- la **conferma** del regime di tassazione per trasparenza.

Nel rigo **OP11** va barrata **la casella** in funzione della tipologia della comunicazione da effettuare, mentre nei righi da **OP12 a OP15** vanno indicati i **codici fiscali dei soggetti partecipanti** ai sensi degli articoli 115 e 116 del Tuir; in particolare va riportato, in **colonna 1**, il **codice fiscale della persona fisica partecipante** e, in colonna 2, il **codice fiscale della società**.

La **mancata compilazione del quadro OP** del modello Unico SC 2016 da parte della società può essere **sanata (**se acquisito il consenso di tutti i soci**)** mediante invio della stessa **entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile,** trasmettendo un **modello unico integrativo** entro il **30.09.2017**. Inoltre è necessario contestualmente alla presentazione del

modello integrativo versare la **sanzione di euro 258** mediante F24, codice tributo "8114" e anno di riferimento quello del versamento.

Nel caso di società **costituite nel 2016** che intendono optare per il regime di trasparenza già a decorrere dall'anno 2016 è possibile comunque effettuare l'opzione attraverso il modello approvato con il **provvedimento del 17.12.2015** "*Comunicazioni per i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l'opzione Irap*".